



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

PROVINCIA DI PADOVA

Reg. Gen.	n. 543	del 24/11/2022
Reg. Part.	n. 194	del 24/11/2022
Cod. Area	n. 25	

Il Responsabile dell' Area Affari Generali

OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C DA ASSEGNARE ALL'AREA AFFARI GENERALI.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 03/02/2022, esecutiva, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 in data 31/08/2022, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022-2024;
- nel suddetto piano triennale in relazione all'annualità 2022 è prevista, tra le altre, l'assunzione di n. 1 unità lavorativa di Istruttore Amministrativo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato;

Premesso che con propria determinazione n. 465/159 del 17/10/2022:

- è stata indetto, in esecuzione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024, concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. C - vigente C.C.N.L. - da assegnare all'Area Affari Generali;
- è stato approvato lo schema di bando di selezione, redatto in conformità alle norme del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione;

Visto il Bando di Concorso Pubblico per esami – Prot. n. 10922/2022 - per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. C - vigente C.C.N.L. - da assegnare all'Area Affari Generali, pubblicato in G.U. n. 86 del 28/10/2022 con scadenza 30/11/2022;

Visto il Bando della procedura selettiva di che trattasi, il quale prevede espressamente:

“L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare o riaprire i termini del concorso, rettificare, revocare il presente bando, con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione o in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, senza che gli interessati possano presentare diritti o pretese di sorta. La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni previste nel presente bando e nelle disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Carmignano di Brenta.”;

Rilevato che l'assunzione di personale mediante scorrimento di graduatorie di altre PP.AA., è prevista dal Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021/2023, di cui alla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale n.13/2022, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 in data 31/08/2022;

Considerato che per ragioni organizzative, occorre procedere alla revoca del concorso suindicato, ritenendo di avviare una diversa modalità di reclutamento per l'assunzione di detto personale, ai sensi dell'art. 3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, attraverso l'utilizzo della

graduatoria di pubblico concorso in corso di validità approvata da altra Amministrazione del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo con la stessa;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di dar luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554, cfr anche TAR dell'Abruzzo, sede distaccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Considerato, che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr ex multis Cons. Stato, sentenza n. 554/2013) in quanto "la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... Per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza... (TAR Umbria, Perugia, Sez I 28.03.2017 n. 250) in conseguenza "...di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività, di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa (TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 27.01.2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione precedente..." (Cons. Stato Sez. III, 29.11.2016, n. 5026);

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 (revoca del provvedimento), non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere la sola pubblicazione del relativo bando, e la ricezione delle domande di partecipazione con scadenza 30/11/2022 e che, pertanto, non risultano in alcun modo lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Considerato, inoltre, che la revoca del bando di concorso in oggetto trova le seguenti motivazioni di interesse di ordine pubblico:

- la procedura concorsuale è molto più lunga rispetto all'utilizzo della graduatoria di idonei di altri Enti;
- la procedura di utilizzo di graduatorie di altri Enti, oltre a rivelarsi più celere, comporta una riduzione di spesa, venendo meno gli oneri concorsuali;

Valutato pertanto, per tutti i motivi sopra indicati, doversi procedere alla revoca della procedura concorsuale in oggetto approvata con propria determinazione n. 465/159 del 17/10/2022, in considerazione del mutamento della situazione di fatto che giustifica il diverso indirizzo di questa Amministrazione attraverso il presente provvedimento di revoca in autotutela;

Evidenziato che la revoca del bando di concorso pubblico in questione sarà resa nota tramite avviso all'Albo Pretorio on Line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso";

Visto il Vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplinante le procedure e le modalità selettive per l'accesso all'impiego approvato con

deliberazione di Giunta n. 151 del 13/12/2016;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni) e ss.mm.ii.;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali in riferimento alle disposizioni di legge in vigore in materia;
- lo Statuto Comunale;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 24/02/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 24/02/2022, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 09/05/2022 di approvazione del Rendiconto 2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 02/03/2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione – parte finanziaria – 2022-2024 e s.m.i.;

Richiamato il decreto sindacale n. 37 del 31/12/2021 di incarico di posizione organizzativa dell'Area Affari Generali;

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Per quanto ampiamente esposto in premessa, di procedere alla revoca del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. C - vigente C.C.N.L. - da assegnare all'Area Affari Generali approvato con Determinazione n. 465/159 del 17/10/2022;
2. di dare atto che il presente provvedimento non ha implicazioni di carattere finanziario;
3. di dare atto che la revoca del bando della procedura concorsuale in questione sarà resa nota tramite avviso all'Albo Pretorio on Line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso", dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
4. di approvare l'allegato Avviso di revoca del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. C - vigente C.C.N.L. - da assegnare all'Area Affari Generali,
4. di disporre, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al succitato concorso e che facciano espressa istanza di rimborso attraverso un modulo all'uopo predisposto, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso.

Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Carmignano di Brenta in qualità di titolare del trattamento dati personali designa il soggetto destinatario quale Responsabile del trattamento dati personali limitatamente all'attività relativa all'incarico assegnato di erogazione del servizio in essere.

Il Responsabile dell' Area Affari Generali

Dott.ssa Silvia Montesso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.)